

COMUNE



di
BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA per la sicurezza dei cittadini e il decoro della città

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52 DEL 26.09.2011

INDICE

• TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della Polizia Urbana
- Art. 2 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Locale
- Art. 3 Accertamento delle violazioni
- Art. 4 Esibizione di titolo
- Art. 5 Sanzioni amministrative
- Art. 6 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 7 Sequestro e confisca amministrativo

• TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 8 Campo d'applicazione

• TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 9 Disposizioni generali
- Art. 10 Obblighi degli esecutori e dei committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico
- Art.11 Obblighi dei titolari dei pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali di somministrazione di alimenti per asporto
- Art. 12 Emissioni maleodoranti e nocive
- Art. 13 Divieto di lavaggio e di riparazione veicoli a motore e macchine agricole su area pubblica
- Art 14 Divieto di lavatura, esposizione di biancheria, panni e battitura tappeti
- Art. 15 Divieto di deposito o abbandono rifiuti
- Art 16 Depositi in aree di proprietà private
- Art. 17 Pulizia dei portici
- Art. 18 Verde e giardini pubblici
- Art. 19 Atti contrari al decoro e alla moralità
- Art. 20 Sgombero della neve e formazione di ghiaccio
- Art. 21 Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 22 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 23 Pulizia delle aree utilizzate per gli spettacoli viaggianti
- Art. 24 Pulizia delle aree interessate da manifestazioni pubbliche
- Art. 25 Distribuzione di volantini e opuscoli pubblicitari
- Art. 26 Divieto di apposizione di cartelli pubblicitari
- Art. 27 Nomadi, carovane e divieto di campeggio
- Art. 28 Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 29 Luminarie
- Art. 30 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 31 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 32 Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
- Art. 33 Rami e siepi
- Art. 34 Pulizia fossati
- Art. 35 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

• TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE, SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA

- Art. 36 Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive
- Art. 37 Omesso collocamento o rimozione di segnali e ripari
- Art. 38 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica; installazione di tende solari. Insegne, bow-window, persiane e vetrate di finestre
- Art. 39 Protezione da schegge o lancio accidentale di altri oggetti
- Art. 40 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 41 Oggetti mobili su balconi e davanzali
- Art. 42 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 43 Accensioni di fuochi, polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 44 Utilizzo di strumenti musicali
- Art. 45 Attività produttive ed edilizie rumorose
- Art. 46 Giochi all'esterno dei locali
- Art. 47 Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 48 Pubblicità fonica commerciale

• TITOLO 5 -DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI E DOVERI DEI PROPRIETARI

- Art. 49 Finalità ed ambito d'applicazione

• TITOLO 6 - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Art. 50 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 51 Esercizi di vicinato: vendita con consumo immediato
- Art. 52 Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 53 Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
- Art. 54 Insediamento di attività produttive

• TITOLO 7 - VARIE

- Art. 55 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
- Art. 56 Artisti di strada
- Art. 57 Balneazione
- Art. 58 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 59 Strumenti da taglio

• TITOLO 8 - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 60 Cortei funebri
- Art. 61 Processioni, cortei e cerimonie

• TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 62 Abrogazioni di norme
- Art. 63 Entrata in vigore
- Art. 64 Norma finale

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale nell'intero territorio comunale e comprende: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale ed ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle comunque delegate, così come previsto dalla Legge Quadro n. 65/86 e dalla Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4.
2. Il presente regolamento, denominato "Regolamento di Polizia Urbana per la sicurezza dei cittadini e il decoro della città", disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico ed ambientale.
3. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce ogni iniziativa volta allo sviluppo dell'educazione alla legalità, del senso civico e della buona convivenza.
4. La Polizia Urbana attende alla tutela del demanio comunale e al buon andamento della vita sociale disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini. Ciò attraverso le norme speciali ad esso attinenti secondo il D.Lgs. n. 267/2000, in materia di ordine e sicurezza pubblica, igiene, esercizio di attività commerciali ed industriali, ecc..
5. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Locale

- 2) Il servizio di Polizia Locale viene svolto secondo le direttive impartite dal Comandante e/o Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri incaricati che, a norma di legge, hanno l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
- 3) La Polizia locale, nonché gli altri incaricati, salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nelle dovute forme procedurali, hanno facoltà di accedere nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale, nonché, in genere, in ogni attività per l'esercizio della quale sia prevista il rilascio di un'autorizzazione, concessione o nulla osta comunale o di altra autorità, al fine di verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti, dalle Ordinanze Sindacali o di altre Autorità.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, nonché dagli altri incaricati che, a norma di legge, hanno l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

- 1) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 2) I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
- 3) Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie alle prescrizioni del regolamento.
- 4) L'Amministrazione Comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e, se necessario, si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
- 5) *Chi viola la disposizione del comma 3) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.*
- 6) Di eventuali condotte riparatorie del danno causato mediante adesione volontaria si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.
- 7) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 - Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il presente regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione, di una concessione, nulla osta o altro titolo, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. *Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.*

Art. 5 - Sanzioni amministrative

- 1) L'accertamento, la contestazione o notificazione delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento di Polizia Locale, nonché il pagamento in misura ridotta, sono disciplinati dagli artt. 13, 14 e 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, nonché le norme previste dall'art. 7 bis del T.U. 18.08.2000 n° 267 introdotto dall'art. 16 del collegato alla finanziaria 2003.
- 3) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

- 4) Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è pari ad un terzo del massimo edittale o al doppio del minimo se più favorevole.
- 5) L'autorità competente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione, Sindaco o Dirigente, vi provvede nei casi previsti nel termine di dodici mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'art. 17 della l. 689/81. In ogni caso il provvedimento deve essere adottato entro trentasei mesi dalla data della contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento. Qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto. Qualora uno dei soggetti abilitati faccia pervenire scritti difensivi, il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o di quella di archiviazione, decorre dalla data di deposito degli stessi.
- 6) Nel caso in cui con il ricorso, o con separato atto venga chiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, con convocazione formale, entro tre mesi dalla data di deposito o spedizione della richiesta. In tale caso il provvedimento deve essere emesso entro sei mesi dall'ultima audizione effettuata, comunque entro il termine di cui al comma sopra.
- 7) Le richieste di acquisizione per motivi istruttori di atti, documenti e pareri sospendono il termine del procedimento fermo restando il limite massimo del comma 8.
- 8) L'autorità amministrativa competente all'irrogazione della sanzione, come individuata sopra, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata, il pagamento di una somma di denaro determinata secondo i criteri previsti dall'art. 11 della L. 689/81 ed entro i limiti definiti dall'art. 6.
- 9) La medesima autorità, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni disagiate, può disporre che il pagamento della sanzione avvenga in rate mensili. E' sempre concessa la facoltà dell'interessato di estinguere anticipatamente l'obbligazione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del restante ammontare in un'unica soluzione.
- 10) Nel caso di richiesta di pagamento rateale, i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino alla notifica dell'atto di diniego o accoglimento dello stesso.
- 11) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 12) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua

notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

- 13) Qualora il trasgressore non ottemperi agli obblighi imposti, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
- 2) le sanzioni amministrative pecuniarie potranno essere aggiornate con provvedimento motivato dal Sindaco.
- 3) Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si rinvia alla L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 6 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
- 2) E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi e nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, nel rispetto dei limiti edittali indicati. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 (così come sostituito dall'articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n° 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008 n° 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" la Giunta Comunale può (quindi non deve obbligatoriamente) stabilire preventivamente, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del citato articolo 16.
- 3) Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'Agente accertatore.
- 4) Le sanzioni amministrative saranno aggiornate ogni due anni, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

3 LIVELLI DI SANZIONI

sanzione da € 25,00 a € 150,00	sanzione da € 50,00 a € 300,00	sanzione da € 77,00 a € 462,00
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DI € 50,00	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DI € 100,00	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DI € 154,00

Art. 7 - Sequestro e confisca amministrativo

- 1) Gli Agenti e Ufficiali del Servizio della Polizia Locale del Comune di Bagnolo Cremasco, ai sensi dell'art. 13 comma 2° della Legge 24.11.1981, n. 689, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno

procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione.

- 2) L'autorità amministrativa, nella specie il Sindaco, ai sensi dell'art. 20 comma 3° della Legge n. 689/1981, potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengono a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
- 3) La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.
- 4) Per quanto sopra previsto si osserva la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 29.07.1982 n. 571 e s.m.i..

TITOLO 2 SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8 - Campo d'applicazione

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

- 1) Ai fini del presente articolo è considerato suolo pubblico:
 - a) le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché le loro pertinenze ed accessori;
 - b) Le aree e gli spazi privati soggetti all'uso pubblico o al pubblico transito di un numero indistinto di persone;
- 2) Le occupazioni permanenti o temporanee degli spazi ed aree pubbliche e di quelle private aperte al pubblico passaggio sono disciplinate dalla normativa prevista dall'art. 20 e 21 del vigente Codice della Strada, nonché dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della tassa comunale e dal vigente Regolamento Comunale Edilizio.
- 3) I titolari di autorizzazione ad occupare temporaneamente o permanentemente il suolo pubblico sono obbligati a tenere l'area costantemente pulita e sgombra da qualsiasi tipo di rifiuti, od oggetti idonei ad imbrattare o insudiciare l'area oggetto dell'occupazione e quella adiacente.
- 4) Salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e salvo le disposizioni contenute negli artt. 20 e 21 del vigente Codice della Strada, le occupazioni temporanee e permanenti sono soggette al rilascio di autorizzazione Comunale, previo parere in merito alla viabilità espresso dalla Polizia locale e, se necessario, del locale Ufficio Tecnico Comunale. La Polizia locale, in materia di viabilità e circolazione, potrà imporre delle prescrizioni a tutela della sicurezza della circolazione, che verranno espressamente indicate nell'atto di autorizzazione.

- 5) *Chiunque viola la disposizione del comma 3 del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi del T.U. ambientale D.Lgs 3.04.2006, n. 156 e s.m.i. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Da tale violazione consegue a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione dei rifiuti o altro. Gli Operatori della Polizia Locale, nel verbale di contestazione, dovranno indicare espressamente come sanzione accessoria l'obbligo, posto a carico dei soggetti sopraindicati, della rimozione dei rifiuti o altro. Il Sindaco, in caso di mancato adempimento del suddetto obbligo, dispone con propria Ordinanza le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.*
- 6) *Le violazioni al disposto previsto dal presente articolo, salvo le ipotesi previste dal comma 3, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dagli artt. 20 e 21 del vigente C.d.S.*

TITOLO 3

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 - Disposizioni generali

- 1) Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati aperti o esposti al pubblico, o soggetti a servitù di pubblico passaggio, devono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale e mantenuti in stato di decoro dalle rispettive proprietà. A tale fine è vietato deporre o fare cadere sul suolo pubblico, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua e rifiuti di qualsiasi genere.
- 2) Salvo che il fatto costituisca reato, è vietata qualsiasi forma di imbrattamento, lordamento e danneggiamento del suolo pubblico e dei beni mobili ed immobili di proprietà Comunale.
- 3) Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato usare bombolette spray di vernice, e in genere vernice e/o pittura di qualsiasi genere, per spruzzare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, sul suolo, sulle attrezzature e segnali stradali.
- 4) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 ad € 462,00, fatte salve disposizioni di legge particolari e specifiche.*

Art. 10 - Obblighi degli esecutori e dei committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada e in applicazione del vigente Regolamento Edilizio adottato dall'Ente, è fatto divieto agli esecutori e ai committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico, privato ad uso pubblico e privato, depositare, gettare o fare cadere sulle aree citate, materiale edile solido, liquido o in polvere. Inoltre, è vietato produrre, nell'esecuzione delle opere edili, nuvole di

polvere o di liquidi, o non adottare alcuna precauzione, onde evitare il verificarsi delle suddette situazioni.

- 2) Le recinzioni provvisorie dei cantieri e le loro strutture, confinanti con il suolo pubblico, fermo restando quanto stabilito dal piano di coordinamento della sicurezza e nel piano esecutivo della sicurezza, devono essere mantenute in buono stato di manutenzione onde evitare qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità e alla sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni. Tali recinzioni, realizzate con materiale non trasparente, devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o fili spinati.
- 3) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, e la sanzione amministrativa accessoria, posta a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, dell'obbligo di adottare gli interventi necessari al fine risolvere o di evitare il ripetersi degli inconvenienti descritti nei commi 1) e 2) del presente articolo, nonché la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino a loro cura e spese.*

Art.11 - Obblighi dei titolari dei pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali di somministrazione di alimenti per asporto

- 1) Ai titolari dei pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali di somministrazione di alimenti per asporto è vietato versare e/o lasciare sul suolo pubblico i rifiuti provenienti dalla loro attività.
- 2) Ai titolari degli esercizi di cui sopra, all'apertura dell'attività, è fatto obbligo giornalmente di provvedere, a propria cura e spese, nell'area immediatamente adiacente e prospiciente il pubblico esercizio, alla rimozione di lattine, bottiglie, involucri di alimenti, residui alimentari, carte, tappi di chiusura bottiglie ed altri rifiuti collegabili al consumo in luogo di alimenti e bevande derivanti dalla attività esercitata.
- 3) *Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.*

Art. 12 - Emissioni maleodoranti e nocive

- 1) L'esercente un'attività industriale o di produzione che provochi emissioni di gas, vapori, fumo, ovvero esalazioni nocive alla salute o che determinino molestia olfattiva, è assoggettato, previo accertamento degli organi competenti, *alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.*

Art. 13 - Divieto di lavaggio e di riparazione veicoli a motore e macchine agricole su area pubblica

- 1) Sull' area pubblica è vietato effettuare operazioni di lavaggio, riparazione e manutenzione dei veicoli a motore e agricoli.

Sono ammesse le riparazioni di veicoli a motore in avaria necessarie per giungere nel luogo di residenza o domicilio o presso autofficine autorizzate.

- 3) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.*

Art 14 – Divieto di lavatura, esposizione di biancheria, panni e battitura tappeti

- 1) E' vietato, sul suolo pubblico e in area privata ad uso pubblico, lavare biancheria, panni, tappeti e altre cose o strutture.
- 2) E' vietato stendere e/o appendere per qualsiasi motivo biancheria, tappeti e panni in modo che gli stessi sporgano sulla pubblica via.
- 3) E' vietato lasciare gocciolare o far cadere dai piani degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.
- 4) E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire sulla pubblica via il gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda dovuto a cattiva manutenzione degli stessi.
- 5) E' vietato tendere funi aree attraversanti la pubblica via o altri luoghi aperti al pubblico.
- 6) E' vietato scuotere o battere sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico o dalle finestre, balconi e terrazzi tappeti, indumenti, stuoie, materassi e simili.
- 7) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00, oltre alla rimozione di quanto esposto.*

Art. 15 – Divieto di deposito o abbandono rifiuti

- 1) Su tutto il territorio comunale è vietato depositare e/o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo.
- 2) È vietato introdurre nei cestini portarifiuti comunali e/o abbandonare nei pressi, qualsiasi tipo di rifiuto domestico (sia organico, sia secco) prodotto all'interno degli immobili, rifiuti che non siano di piccola dimensione, volantini e materiale pubblicitario cartaceo qualsiasi in quantità rilevante. In tali cestini vanno sempre conferiti piccoli e minuti rifiuti, come ad esempio quelli derivanti dal consumo di alimenti e bevande da asporto, bibite, cartoni della pizza, riviste e pubblicità, pacchetti di sigarette ecc. Ogni altro rifiuto che sia ingombrante, di natura organica o speciale dovrà essere smaltito attraverso la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dall'Ente Gestore oppure presso le piattaforme ecologiche.
- 3) E' vietato danneggiare, ribaltare, rimuovere o dare fuoco ai cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve comunicazioni di servizio del Comune.
- 4) *Per coloro che violeranno le disposizioni previste dai commi 1) e 2) saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal*

D.Lgs 3.04.2006, n. 156, T.U. ambientale, come modificato dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 che, all'art. 35, ha modificato l'art. 255 come segue: chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro (pagamento in misura ridotta euro 600,00). Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

- 5) *Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 ad € 462,00.*
- 6) Il Sindaco, nel caso di deposito e/o abbandono di rifiuti, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 3.04.2006, n. 156, T.U. ambientale, come modificato dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, dispone con ordinanza a carico del trasgressore la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa in vigore. Il proprietario dell'area e coloro che sono titolari di diritti reali o personali di godimento rispondono in solido con il trasgressore qualora tale violazione sia a loro imputabile a titolo di dolo o colpa.

Art 16 – Depositi in aree di proprietà private

- 1) Nelle aree private esposte o confinanti con la pubblica via, salvo quanto stabilito in materia igienico sanitaria, è vietato il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio dell'Autorità Comunale, nuoccia al decoro, all'estetica, sicurezza e vivibilità del Comune.
- 2) Nelle aree private confinanti con altre aree private residenziali è vietato il deposito anche temporaneo di letamai, concimaie, immondizie, recipienti con all'interno liquidi organici o vegetali che per il loro stato siano in contrasto con l'igiene dell'abitato e delle norme igienico-sanitarie e ambientali di riferimento. E' consentito il compostaggio qualora avvenga nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Nelle aree suddette è inoltre vietato tenere pollai, conigliere e altri animali da cortile senza l'osservanza delle norme previste dal Regolamento di igiene e sanità, e da ogni altra disposizione in materia.
- 3) *Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.*

Art. 17 - Pulizia dei portici

- 1) I portici degli edifici confinanti con la pubblica via o in vista di essa, devono essere mantenuti puliti in modo da non costituire pregiudizio al decoro ed all'estetica della città, a cura dei proprietari e/o degli inquilini.

2) *Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.*

Art. 18 - Verde e giardini pubblici

- 1) Nei parchi, giardini pubblici e sul manto erboso pubblico è vietato:
 - a) circolare, fermarsi o sostare con qualsiasi veicolo a motore o a trazione animale, esclusi i veicoli addetti alla manutenzione, pulizia e vigilanza;
 - b) accedere e sostare con veicoli sia provvisti che sprovvisti di qualsiasi motore e con acceleratori di andatura qualsiasi. E' consentito l'accesso e la sosta esclusivamente ai velocipedi accompagnati a mano e, ove esistenti, è consentita la circolazione su percorsi ciclabili interni ai parchi. Su detti percorsi è ammessa la circolazione di veicoli al servizio di persone con ridotta e/o impedita capacità motoria; con schettini ed altri acceleratori di andatura non a motore, sempre senza arrecare pericolo e/o intralcio alle persone.
 - c) provocare rumori molesti, bivaccare, sporcare il verde e le attrezzature;
 - d) salire con i piedi sulle panchine, arrampicarsi sugli alberi e inferriate, calpestare le aiuole, cogliere fiori e piante in genere;
 - e) condurre cani senza guinzaglio e/o museruola se prevista, o introdurre animali pericolosi;
 - f) nelle aree verdi attrezzate praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati;
 - g) permanere o introdursi al di fuori degli orari di apertura;
 - h) collocare abusivamente sedie, baracche o altre cose mobili o fisse;
 - i) lordare, sporcare e imbrattare panchine, cestini porta rifiuti, strutture dei giochi e altre installazioni;
 - j) danneggiare o rendere inservibili le strutture destinate a giochi, i cestini porta rifiuti e altre strutture presenti o recare danno al verde pubblico;
 - k) accendere fuochi qualsiasi, salvo autorizzazione in deroga.
 - l) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 14 anni di età o come, a seconda dei casi, diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco e reso pubblico con appositi cartelli.
- 2) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ad eccezione del punto k), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.*
- 3) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, punto k), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 ad € 462,00.*

Art. 19 - Atti contrari al decoro e alla moralità

- 1) Nelle vie e piazze pubbliche, è vietato dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine e simili, calpestare aiuole o sedersi sulle aiuole o arrampicarsi sugli alberi, sui pali della pubblica illuminazione e sulle inferriate degli edifici pubblici.
- 2) Il Codice Penale regolamenta l'accattonaggio definendolo lecito quando è "una legittima richiesta di umana solidarietà" e "non intacca né l'ordine pubblico né la pubblica tranquillità". E' quindi vietato questuare e/o chiedere elemosine anche con animali sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico in forme e modi ossessive, con molestie o offese, e pregiudizievoli della sicurezza e incolumità di persone e/o cose. E' fatta eccezione la raccolta di contributi o altri beni promosse dalle Associazioni umanitarie e culturali.
- 3) In prossimità o in corrispondenza delle intersezioni stradali, per motivi di sicurezza stradale e/o a salvaguardia dell'incolumità di persone e/o cose è vietato vendere oggetti qualsiasi o effettuare la pulizia dei parabrezza dei veicoli sulla carreggiata stradale, soprattutto se fatto in forme e modi ossessive o anche con molestie o offese.
- 4) Sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici pubblici è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti.
- 5) E' vietato sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico orinare o soddisfare altre esigenze corporali.
- 6) Sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, è vietato dormire per terra, specie nelle ore notturne, quando tale situazione crei turbamento all'opinione pubblica e all'ordine pubblico.
- 7) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00, con l'obbligo della cessazione del comportamento vietato.*

Art. 20 - Sgombero della neve e formazione di ghiaccio

- 1) I proprietari e/o gli amministratori e/o conduttori degli immobili a qualsiasi titolo, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali, gli artigiani e coloro che esercitano una qualsiasi attività produttiva, hanno l'obbligo di sgomberare e rimuovere la neve e il ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili ed attività di rispettiva pertinenza;
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità e sicurezza delle persone e danni alle cose, adoperandosi secondo la comune diligenza e per come meglio indicato al successivo comma.

- 3) La rimozione della neve e del ghiaccio dai tetti, balconi, terrazzi, o da altre sporgenze ed da qualunque posto elevato, deve avvenire possibilmente senza interessare il suolo pubblico ed anche occuparlo. Qualora ciò non sia obiettivamente e tecnicamente possibile, le operazioni di alleggerimento delle strutture suddette e il conseguente sgombero devono essere eseguite adottando ogni possibile precauzione, privilegiando sempre l'incolumità e la sicurezza sia di chi attua lo sgombero, soprattutto se fatto in elevazione, sia di quanti in transito. L'area interessata dovrà essere sgombra da persone e cose, resa visibile con nastri idonei, transenne e cartelli di pericolo, anche con la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza e adottando ogni possibile cautela, provvedendo di conseguenza a rimuovere l'accumulo di neve e/o ghiaccio. Salvo tutti i casi di assoluta urgenza ed inderogabilità dei lavori a causa di oggettive situazioni di pericolo per le persone e le cose, alle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Servizio di Polizia Locale e all' Ufficio Tecnico Comunale, che potranno dare le necessarie prescrizioni e, se del caso, autorizzazioni.
- 4) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 5) E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve e il ghiaccio proveniente da luoghi privati o spargere acqua che possa gelare.
- 6) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.*

Art. 21 - Pulizia dei terreni non edificati

- 1) I proprietari delle aree, anche non edificate, e i titolari di diritti reale o personali di godimento sulle stesse, sono tenuti a conservarle libere da rifiuti e/o materiale di scarto e a provvedere al periodico falcio della vegetazione. Il Sindaco, su dette aree, potrà ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e/o altro materiale che costituisca pregiudizio per il decoro del centro abitato.
- 2) In caso di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche da parte di terzi ignoti, il proprietario dell'area e il titolare di diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono obbligati in solido, qualora il fatto sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, a provvedere unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, alla rimozione ed avviamento al recupero e smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano si procederà ad emettere a loro carico Ordinanza Sindacale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 3.04.2006, n. 156, T.U. ambientale, e s.m.i..
- 3) Il Sindaco, per motivi di decoro del centro abitato, qualora le aree citate fossero oggetto di reiterato deposito incontrollato o scarico di rifiuti da

parte di terzi ignoti, potrà disporre con propria ordinanza la recinzione del terreno, onde evitare il ripetersi di tali episodi.

- 4) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.*

Art. 22 - Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

- 1) Chiunque, fermo quanto stabilito dagli artt. 15, 20 e 21 del Codice della Strada, occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o private ad uso pubblico, è tenuto a mantenere l'area costantemente pulita ed evitare il collocamento di materiale che non sia pertinente e ad uso dell'attività lavorativa, e che non sia in contrasto con il decoro e vivibilità del centro abitato. Al termine dell'occupazione, l'area dovrà essere restituita perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi rifiuto e/o materiale.
- 2) Con il provvedimento di concessione in uso dell'area saranno eventualmente stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti.
- 3) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.*

Art. 23 - Pulizia delle aree utilizzate per gli spettacoli viaggianti

- 1) Chiunque usi aree pubbliche, private ad uso pubblico e private per spettacoli viaggianti e rappresentazioni, quali circhi, luna park e attrazioni in genere, è tenuto a mantenerle ed a restituirle perfettamente pulite e sgombre da rifiuti.
- 2) Con il provvedimento di concessione in uso dell'area saranno eventualmente stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di pubblico e del numero delle autocaravan occupate dagli addetti agli spettacoli.
- 3) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.*

Art. 24 - Pulizia delle aree interessate da manifestazioni pubbliche

- 1) Chiunque organizza manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, esposizioni o iniziative analoghe su aree pubbliche o private da uso pubblico deve provvedere, direttamente o attraverso apposita convenzione con il gestore del servizio, alla pulizia delle aree utilizzate.
- 2) Con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e/o occupazione del suolo pubblico, saranno stabilite eventualmente le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.
- 3) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.*

Art. 25 - Distribuzione di volantini e opuscoli pubblicitari

- 2) La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o al domicilio nelle apposite cassette delle lettere o, se consentito, all'interno degli androni degli edifici.
- 3) E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario qualsiasi su area pubblica. E' altresì vietato lasciare materiale pubblicitario applicato alle maniglie o sotto le porte d'ingresso delle abitazioni.
- 4) E' vietato porre pubblicità commerciale qualsiasi sui veicoli in sosta, sotto i tergicristalli o altro.
- 5) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Sono fatte salve le norme del Regolamento Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.*

Art. 26 - Divieto di apposizione di cartelli pubblicitari

- 1) Nel centro abitato, fermo quanto stabilito dal Codice della Strada, è vietato collocare, affiggere e/o apporre, fuori dagli appositi spazi individuati dall'Amministrazione Comunale, cartelli, insegne, manifesti e altro che pubblicizzi a vario titolo manifestazioni, eventi, ecc. o la compravendita di beni mobili ed immobili privati nonché prestazioni di servizio provenienti da soggetti privati.
- 2) *Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.*

Art. 27 - Nomadi, carovane e divieto di campeggio

- 1) In assenza di aree attrezzate per la sosta di autocaravan e roulotte, è vietato il campeggio libero e la sosta in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico. E' vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte.
- 2) Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree a mezzo della Forza pubblica, sentito il Prefetto della Provincia.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze umanitarie e per situazioni di emergenza.
- 4) *Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato è soggetto alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 con l'obbligo dell'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2) del presente*

articolo. Le spese d'intervento, di rimozione e custodia ed ogni altra spesa imputabile, sono poste a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

Art. 28 - Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario con ogni consentita urgenza.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc. nel rispetto delle norme (v. successivo art. 31).
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere.
- 8) *Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.*
- 9) *Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.*

Art. 29 - Luminarie

- 1) Salvo disposizioni e norme diverse, non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'ufficio competente almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti, previo eventuale parere di competenza del locale Ufficio Tecnico, gli alberi, i

pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione d'impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) *Le violazioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.*

Art. 30 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 31 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
- 2) *Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.*

Art. 32 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatti salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose, da collocarsi comunque nel rispetto delle norme del Codice della strada e pubbliche affissioni.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere, verniciare i muri degli edifici stessi;
- 3) *Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino, pulizia, rimozione a cura e spese del trasgressore.*

Art. 33 - Rami e siepi

Fatto salvo quanto previsto dalle norme del Codice della strada art. 15 (*Atti vietati*) e particolarmente il comma 1 lettera a), e gli artt. 16 (*Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei c.a.*) e 18 (*Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati*), si dispone quanto segue.

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati dai proprietari o locatari od utilizzatori a qualsiasi titolo, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio al transito e/o riduzione anche parziale della visuale di segnali stradali o pubblica illuminazione.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 3,00 al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata, sempre fatte salve le condizioni di sicurezza di cui al punto (1).
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) *Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto disposto dal Codice della strada, comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.*

Art. 34 - Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte sottostanti i passi privati eventualmente esistenti, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) Per motivi igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza dei luoghi dovranno, a cura dei proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fondi, essere eseguiti i seguenti interventi:
 - pulizia dai detriti, sabbia e terra nei canali e fossi qualsiasi; estirpazione e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio su entrambi i lati e sul fondo;
 - sgombero e smaltimento dai rifiuti delle paratoie e simili;
 - rimozione di ramaglie e simili delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
 - mantenimento in buono stato di conservazione delle rive, degli attraversamenti e delle altre opere idrauliche esistenti;
 - eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati non autorizzati.

La pulizia dei fossati e canali deve essere effettuata secondo usanze e necessità e comunque almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

- 3) *Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.*
- 4) In caso di inadempienza, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della legge 689/81, il Sindaco ingiunge con ordinanza motivata il rispetto del presente articolo al trasgressore e/o al responsabile solidale.

Art. 35 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) *La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.*

TITOLO 4

NORME DI TUTELA AMBIENTALE, SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA

Art. 36 - Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

- 1) Fermo quanto stabilito dagli artt. 68/69 e 80 del T.U.L.P.S, le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono, montano, installano in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinate a ricevere spettatori, erette in suolo pubblico o privato ad uso pubblico, devono essere, prima dell'utilizzo, corredate della specifica certificazione di collaudo e/o corretto montaggio, salvo che le disposizioni in materia e/o le circostanze non impongano l'intervento della C.V.P.S.;
- 2) *Chiunque viola la disposizione del presente articolo sarà applicata la sanzione prevista dagli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.*

Art. 37 - Omesso collocamento o rimozione di segnali e ripari

Chiunque, fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada e, se necessario anche del vigente Regolamento Edilizio, a tutela della pubblica incolumità, nell'intraprendere una nuova costruzione, il riadattamento o la demolizione di edifici e simili, omette di installare o rimuove sulla via pubblica o area privata ad uso pubblico, i segnali e i ripari prescritti dalla legge, è *soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.*

Art. 38 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica; installazione di tende solari. Insegne, bow-window, persiane e vetrate di finestre

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici, vie, piazze ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi di vendita ed esercizi pubblici, nonché di esercenti mestieri dell'artigianato di servizio. Nell'atto autorizzatorio sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada. L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico e di altri motivi di pubblico interesse.
2. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente Ufficio Comunale. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
3. Le insegne, finestre/aperture tipo bow-window, persiane e le vetrate delle finestre devono essere saldamente assicurate, e quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di chiusura e/o bloccaggio.

4. *La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00. In tutti i casi di violazione, è fatto obbligo di rimuovere quanto collocato e/o installato.*

Art. 39 - Protezione da schegge o lancio accidentale di altri oggetti

- 1) Coloro che, in area pubblica o privata ad uso pubblico, effettuano lavori o mestieri che possano causare accidentalmente il lancio di sassi, schegge qualsiasi o altri oggetti, a tutela della pubblica incolumità, devono collocare idonei ripari allo scopo di evitare qualsiasi danno alle persone o cose.
- 2) Le stesse cautele devono usarsi per coloro che tagliano erbe, siepi e alberi utilizzando strumento da taglio a motore, attività artigianali varie, quando operano in area pubblica o privata da uso pubblico o aperti verso luoghi di pubblico transito.
- 3) *Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e ripristino delle condizioni di sicurezza.*

Art. 40 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne, le vasche ed ogni altro vaso o simile costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello/cancello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi accedano/cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza ed incolumità pubblica, con protezioni adeguate.

Art. 41 - Oggetti mobili su balconi e davanzali

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) *Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.*

Art. 42 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione o altro manufatto, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti, oltre a imbrattamenti qualsiasi.

- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte usando strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) *La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.*
- 5) *Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.*

Art. 43 - Accensioni di fuochi, polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

- 1) In tutto il territorio comunale è vietato, senza aver ottenuto la prescritta licenza di pubblica sicurezza, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili;
- 2) E' vietato, in tutto il territorio comunale, accendere falò o bruciare qualsiasi materiale anche in stufe e simili, che sia di scarto anche da lavorazioni artigianali e non, compresi i cantieri edili o altri cantieri di diversa tipologia.
- 3) E' vietato accendere falò o bruciare stoppie, paglia o altro materiale nei campi, orti urbani pubblici o privati e nei giardini delle abitazioni private.
- 4) Anche quando il fuoco è stato acceso con Autorizzazione Comunale o di altra Autorità e nei modi e termini previsti dalle norme anche di buon senso e diligenza, devono comunque essere adottate le necessarie cautele a difesa delle proprietà ed incolumità altrui, prevedendo il numero necessario di persone adibito all'assistenza del fuoco, che ne devono curare lo sviluppo sino al suo spegnimento.
- 5) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non diversamente autorizzato e presentando specifica richiesta in deroga.
- 6) E' vietato accendere petardi di libera vendita, qualora il rumore prodotto dall'esplosione sia di disturbo alla quiete pubblica, in considerazione della vicinanza di civili abitazioni o altro.
- 7) *Chiunque viola la disposizione del comma 1) è soggetto alla sanzione prevista dal T.U.L.P.S. (R.D.18.06.1931, n. 773).*
- 8) *Le violazioni di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.*
- 9) *Le violazioni di cui ai commi 5) e 6) comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.*

Art. 44 - Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree pubbliche e/o aperte al pubblico, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 08,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, effettuare schiamazzi qualsiasi salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) *Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.*

Art. 45 - Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) L'esercizio di attività rumorose o potenzialmente rumorose quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:
 - a. dalle ore 6 alle ore 21, nel periodo compreso tra il 1 Aprile e il 30 Settembre;
 - b. dalle ore 7 alle ore 21, nel periodo compreso tra il 1 Ottobre e il 31 Marzo.

Le suddette attività non sono consentite la domenica ed i giorni festivi.

- 3) L'utilizzo di macchine da giardino (taglia erba e simili), è consentito in qualsiasi giorno ma con i seguenti orari:
 - a. giorni feriali: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20;
 - b. sabato e giorni festivi: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20.
- 4) I limiti di cui sopra non si applicano ai lavori edili di una certa consistenza, sia per la durata che per la mole di lavoro da svolgere, come cantieri stradali, grandi ristrutturazioni o costruzioni ecc., essendo tali attività autorizzate con atto edilizio specifico. In questi casi i controlli finalizzati alla verifica del possesso di tale autorizzazione o al rispetto delle prescrizioni in essa contenute sono demandati all'Ufficio Tecnico Comunale.
- 5) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e

- chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.
- 6) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 8.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
 - 7) *Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.*
 - 8) *La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme e disposizioni in materia.*

Art. 46 - Giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga all'esterno dei locali di ritrovo, giochi qualsiasi che possano provocare disturbo alla quiete e al riposo delle persone, ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.
- 2) *La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.*

Art. 47 - Uso dei dispositivi antifurto

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni e nei locali nei quali si svolgono attività lavorative e quelli installati sugli autoveicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti la durata massima è stabilita in 15 minuti primi (D.P.C.M. 1 marzo 1991).
2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomali di funzionamento che, protratte nel tempo, creino disagio alla collettività, può essere disposta la rimozione presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese di rimozione e custodia sono poste a carico del proprietario del veicolo e il pagamento delle medesime è condizione essenziale per il ritiro.
 - 1) *La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.*
 - 2) *Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada (art. 155).*

Art. 48 - Pubblicità fonica commerciale

- 1) Fermo quanto stabilito dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e dalla Legge per la pubblicità elettorale, la pubblicità fonica a mezzo veicoli è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
- 2) La pubblicità fonica, a tutela della quiete e delle occupazioni di determinate categorie di cittadini, è vietata in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, asili, edifici pubblici, residenze Socio-Assistenziali, strutture sanitarie e altre strutture che svolgono servizi pubblici o privati di pubblica necessità;
- 3) La pubblicità fonica, a tutela della quiete pubblica, non deve recare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.
- 4) Chi effettua la pubblicità fonica non può sostare nel medesimo punto stradale oltre i 30 minuti e deve spostarsi di almeno 300 metri da ogni punto stradale di sosta.
- 5) *La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare ogni comportamento vietato.*

TITOLO 5

DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI E DOVERI DEI PROPRIETARI

(Si veda nello specifico il "Regolamento per la detenzione e circolazione di animali nel Comune di Bagnolo Cremasco")

Art. 49 - Finalità ed ambito d'applicazione

Il Comune di Bagnolo Cremasco promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi. Allo scopo si rimanda allo specifico Regolamento adottato in materia dall'Ente.

TITOLO 6

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 50 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Su tutto il territorio Comunale, ai sensi del D.Lgs 31.03.1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e della L.R. 2.02.2010 n. 6 (che ha abrogato la L.R. 21.03.2000, n. 15 " Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs n. 114/98"), è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prescritta autorizzazione.
- 2) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'articolo 28 della l. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" rilasciata da un Comune della Lombardia;

- b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'art. 28 della l. 114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
- c) Il produttore agricolo può vendere i prodotti provenienti in misura prevalente dai propri allevamenti o colture su tutto il territorio nazionale; se la vendita si svolgerà in locali chiusi, sarà necessaria la presentazione della SCIA di cui all'articolo 19 della legge 241/90 al comune del luogo dove è ubicato il locale che sarà oggetto dell'attività. Se invece la vendita sarà di tipo itinerante la SCIA deve essere presentata al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione - ove si trovano i terreni-.
- 3) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui al comma precedente, è vietato:
- a) nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali:
- in fasce di rispetto cimiteriale;
 - in zone di rispetto per i corsi d'acqua;
 - in zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
 - in zone di interesse archeologico;
 - in zone di particolare interesse naturalistico.
- 4) l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito:
- a) sulle strade comunali nel rispetto delle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) con mezzi motorizzati o altro, purché la merce sia esposta sul veicolo, essendo comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo;
- c) con mezzi propri e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita (max 1 ora); soste di durata superiore a quella suindicata devono essere previamente autorizzate dal Comune e sono soggette al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
- d) i venditori, tra una sosta e quella successiva, devono osservare una distanza di almeno 300 metri.
- 5) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone inoltre quanto segue:
- a) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto e dai centri storici degli abitati, salvo espressa autorizzazione;
- b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
- c) l'attività di vendita è altresì vietata a meno di 300 metri dal perimetro dell'area dei mercati settimanali e dalle aree delle fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio;

- d) è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;
- e) è vietata la pubblicità effettuata con volantini da apporre sotto il tergicristallo dei veicoli o sotto le porte delle abitazioni;
- 6) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 7) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 5 metri.
- 8) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 9) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 10) *Sanzioni:*
 - a- *Chiunque, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 114/98, fatta salva la fattispecie indicata all'art. 56 c. 4a del presente Regolamento, le cui violazioni vengono sanzionate ai sensi degli artt. 7, 157 e 158 del vigente Codice della Strada, viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 516,00 ad un massimo di Euro 3.098,00.*
 - b- *In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria mediante oblazione nei termini di Legge.*
 - c- *Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 114/98, per le violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente è il Sindaco del Comune di Bagnolo Cremasco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.*
- 11) *Chi non osserva le altre disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.*

Art. 51 - Esercizi di vicinato: vendita con consumo immediato

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non

sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) *Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92 e s.m.i e alle norme regionali.*

Art. 52 - Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) *Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.*
- 5) *Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.*

Art. 53 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
- 4) *Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.*

Art. 54 - Inseediamento di attività produttive

- 1) Per attività produttiva si intende qualsiasi attività comunque esercitata, con o senza impianti e macchinari e quindi come luogo di produzione, deposito merci, nonché quelle attività che producono servizi.
- 2) Chiunque intenda iniziare, trasferire, modificare o ampliare una qualsiasi attività produttiva, deve preventivamente ottenere il nulla osta d'esercizio previsto dal titolo II cap. 7 del "Regolamento Locale d'Igiene U.S.S.L. 53", salvo i casi soggetti a denuncia d'inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 07 agosto 1990 n° 241, come successivamente modificata ed integrata.
- 3) Ogni mutamento di titolarità dell'azienda, variazione di ragione sociale e cessazione dell'attività, deve essere comunicato entro trenta giorni all'Autorità Comunale.
- 4) Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento possono procedere ad ispezioni presso la sede dell'attività ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n°689.
- 5) In caso di esercizio di attività produttiva senza il prescritto titolo autorizzatorio, l'Autorità Comunale dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda ad adeguare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Autorità Comunale.
- 6) *Chiunque eserciti un'attività produttiva senza il prescritto titolo autorizzatorio e/o in caso d'inosservanza delle prescrizioni di Legge o impartite dall'Autorità Comunale, fatto salvo specifiche disposizioni di legge in materia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.*

TITOLO 7 VARIE

Art. 55 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS, o da Associazioni, Comitati, Enti privati preventivamente autorizzati dal Sindaco.
- 2) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento o simile rilasciata dall'Associazione o Ente.
- 3) *La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.*

Art. 56 - Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto del presente Regolamento e di ogni altra disposizione al fine di evitare disturbo a cose e persone.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P..

Art. 57 - Balneazione

- 1) Il divieto di balneazione nei torrenti, canali e rogge è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza, od altra Autorità preposta.
- 2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 4) *Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.*

Art. 58 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

- 1) Nei sotterranei/scantinati di case di abitazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i locali abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato ammassarvi materiale da imballaggio di carta e straccia e altri simili materiali.
- 2) I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
- 3) Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.
- 4) Nei solai sono vietati depositi di combustibile o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.
- 5) Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolano il passaggio delle persone.
- 6) Gli impianti di estinzione presenti nel fabbricato dovranno sempre essere mantenuti in efficienza e disponibili, e/o ogni altra disposizione dei VV.F. eventualmente impartita, dovrà essere osservata.

7) *Fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia, le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 e l'obbligo di eliminare ogni pericolo uniformandosi alle norme.*

Art. 59 - Strumenti da taglio

- 1) Fermo quanto stabilito dal Codice Penale e dal T.U.L.P.S., è vietato, sia per coloro che esercitano professionalmente determinati mestieri o non, attraversare il centro abitato con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio o da taglio e punta non opportunamente smontati e/o protetti, allo scopo di impedire qualsiasi pericolo e danno alle persone, cose ed animali.
- 2) E' vietato, in ogni caso, esporre fuori dalle vetrine falci e altri strumenti taglienti.
- 3) *Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 e l'obbligo di eliminare ogni pericolo uniformandosi alle norme.*

TITOLO 8 MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 60 – Cortei funebri

- 1) I cortei funebri, muovendo dalla abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario previsto sino alla Chiesa in cui si svolgerà il rito funebre o il cimitero, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 61 – Processioni, cortei e cerimonie

- 1) Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno preventivamente essere comunicate al servizio di polizia locale e dovranno seguire gli itinerari previsti concordati con il servizio medesimo.
- 2) Fermo restando quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie, processioni, manifestazioni religiose e simili dovrà comunicare al servizio suddetto almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle stesse i dati inerenti le date, gli orari ed il percorso interessati; inoltre, per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione o interessino la viabilità, la comunicazione dovrà essere fatta con congruo anticipo, in così da consentire l'adozione di eventuali provvedimenti in materia.

TITOLO 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 - Abrogazioni di norme

- 1) Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.
- 2) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.
- 3) Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 63 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla seconda pubblicazione, così come previsto dall'art. 8 comma 3 dello Statuto Comunale.

Art. 64 - Norma finale

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti, provvedendosi ad integrare, correggere e/o annullare quanto in contrasto con i provvedimenti di legge previsti.